

Convivenza di fatto

Richiesta costituzione convivenza di fatto

La convivenza di fatto, riconosciuta dalla [legge 20 maggio 2016, n. 76](#), è costituita da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un'unione civile.

Si costituisce sulla base di una dichiarazione resa all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di residenza.

La dichiarazione della costituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

La dichiarazione può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.

L'Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l'esistenza della convivenza di fatto.

Con la costituzione della convivenza di fatto le due parti assumono una serie di diritti:

- Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
- Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisioni in materia di salute;
- In caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- Hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
- Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono godere, a parità di condizioni;
- Hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
- Uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- Hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso del convivente;
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa

necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione

La cancellazione della convivenza di fatto

La cancellazione della convivenza di fatto può, pertanto, avvenire:

- d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Lessolo di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando l'apposito modulo di richiesta di cancellazione sottoscritto da entrambi o da uno solo dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d'identità del/i sottoscrittore/i, secondo modalità descritte sopra per la consegna della dichiarazione

Nel caso di richiesta di cancellazione da parte di un solo componente, il Comune invierà all'altro una comunicazione.

Chi può fare domanda

- Cittadini italiani comunitari ed extracomunitari;
- Maggiorenni;
- Essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
- Residenza nel Comune di Verbania;
- Coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;

Accedere al servizio

Compilare il modulo di dichiarazione di costituzione/scioglimento della convivenza di fatto in tutte le sue parti e presentato presso l'ufficio anagrafe del comune di Lessolo, ovvero inviata agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comune.lessolo.to.it per raccomandata, per fax o per via telematica.

RIFERIMENTI NORMATIVI: [Legge 20 maggio 2016, n. 76](#)